SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1586-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE BASTIANINI)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per la emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Partecipazioni Statali

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

(*V. Stampato Camera n.* **3237**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 novembre 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Attività finanziarie - Partecipazioni statali*)

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della recente crisi di Governo si è reso necessario trasformare nel decreto-legge n. 547 il disegno di legge ordinario che — presentato in Parlamento sin dal 10 settembre 1985 (atto Camera n. 3141) — era stato assegnato all'esame della V Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede legislativa, ed aveva già iniziato il suo *iter*.

Il provvedimento scaturisce dalla sollecita necessità di dotare gli enti di gestione di risorse finanziarie aggiuntive agli stanziamenti ai fondi di dotazione per il 1985, già effettuati con la legge finanziaria n. 887 del 1984.

In quella occasione si individuò la possibilità di autorizzare l'emissione di prestiti obbligazionari, da parte dei maggiori enti di gestione, con il servizio a totale carico dello Stato, avvalendosi delle disponibilità iscritte nella tabella B della richiamata legge finanziaria alla voce « interessi sui prestiti esteri e sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione a partecipazione statale ». Infatti già nel 1985 i programmi pluriennali dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM — approvati dalla competente Commissione bicamerale — prevedevano richieste di conferimenti dal Tesoro ai propri fondi di dotazione per complessivi 7.704 miliardi così ripartiti: IRI: 4.987 miliardi; ENI: 1.732 miliardi; EFIM: 985 miliardi. A fronte di tali fabbisogni gli stanziamenti ad oggi effettuati per i tre enti con la legge n. 887 del 1984 — sempre per il solo 1985 — ammontano a 3.380 miliardi (2.115 miliardi all'IRI, 815 miliardi all'ENI; 450 miliardi all'EFIM).

Il disegno di legge in esame si prefigge di porre a disposizione dei tre enti 3.500 miliardi, attraverso l'autorizzazione ad emissioni obbligazionarie di durata sino ai dieci anni, con preammortamento di quattro anni — secondo il saggio di interesse e le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro — con il totale servizio del prestito a carico dello Stato. Gli enti di gestione annualmente portano ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate corrisposte per l'ammortamento del prestito obbligazionario, limitatamente alla quota capitale.

Sulla base della previsione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto, il CIPE, con delibera del 28 novembre 1985, ha provveduto a predisporre il programma di riparto delle quote relative ai singoli settori gestiti dai diversi enti.

Dei 2.335 miliardi di lire destinati all'IRI, 1.495 vanno alla FINSIDER; all'ENI vanno 655 miliardi di lire, 340,1 dei quali al settore chimico; all'EFIM, 510 miliardi di lire, di cui 103 al settore alluminio e 160 al settore aeronautico.

Sommando gli importi già erogati e quelli previsti dal presente decreto si viene ad effettuare una copertura della richiesta dagli enti nella misura dell'89 per cento per l'IRI e l'EFIM e di circa l'85 per cento per l'ENI.

Per quanto riguarda l'IRI, le nuove disponibilità serviranno prioritariamente alla ricapitalizzazione ancora da effettuare nei settori in crisi — specie in quello meccanico — e soprattutto al riequilibrio finanziario della FINSIDER, in relazione agli inderogabili impegni assunti in sede CEE che, peraltro, prevedono la cessazione di ogni forma di intervento da parte dei Governi a favore delle imprese siderurgiche entro la fine del corrente anno. Il riferimento è alla decisione comunitaria n. 2320 del 1981 sugli aiuti degli Stati alla siderurgià. Nel disciplinare tali aiuti, la decisione li condiziona alla riduzione della capacità produttiva delle imprese, ne prevede la diminuzione progressiva dell'ammontare e fissa, infine, la data del 31 dicembre 1985 come termine di scadenza per la concessione degli aiuti.

Per quanto riguarda l'ENI i nuovi mezzi disponibili consentiranno di completare le ricapitalizzazioni necessarie nei settori in crisi nonchè per procedere al riequili-

brio della situazione finanziaria dell'ente, attraverso una riduzione dell'indebitamento nel settore energetico.

Per l'EFIM gli importi stanziati serviranno a ricapitalizzare le aziende, ad erogare una ulteriore quota dei fondi previsti dal CIPI (aggiornamento del piano alluminio), ad eseguire capitalizzazioni in particolare per i settori aeronautico ed alimentare.

È opportuno sottolineare in questa sede i risultati positivi raggiunti dagli enti di gestione in termini di riduzione di perdite: l'IRI è passato da 3.200 miliardi del 1983 a 2.700 miliardi del 1984 e prevede per il corrente anno di ridurre di oltre 1.000 miliardi le perdite; l'ENI è passato da 1.449 miliardi del 1983 a 88 miliardi del 1984 e prevede di chiudere l'attuale esercizio con circa 400 miliardi di utili consolidati; l'EFIM è passato da 784 miliardi del 1983 a 569 miliardi del 1984 con una previsione di ulteriore contrazione nel corrente anno.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, l'onere per il bilancio dello Stato, previsto in 500 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, è coperto a carico del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « interessi sui prestiti esteri e sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali », iscritto ai fini di bilancio triennale 1986-88; essa appare dunque formalmente corretta.

Il recupero quindi del « criterio di economicità » nella gestione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, dopo molti anni di perdite anche rilevanti acquista una sua reale concretezza; l'apparato produttivo è entrato in una fase di effettiva modernizzazione e molti settori ormai puntano decisamente verso il recupero di una concreta efficienza gestionale.

Nel complesso il provvedimento al nostro esame sembra collocarsi pertanto sulla linea di un effettivo processo di risanamento anche se, come è stato osservato nel corso dell'esame in Commissione, sarebbe stato preferibile poter utilizzare questa complessa operazione finanziaria unicamente per effettivi interventi di ricapitalizzazione connessi ai programmi di nuovi investimenti e non anche per operazioni di ripiano delle perdite pregresse.

Sul piano tecnico è opportuno ricordare che gli enti di gestione, una volta emesso il decreto del Ministro del tesoro che determina le condizioni delle rispettive emissioni obbligazionarie, attivano *pools* di banche per ottenere i prefinanziamenti garantiti dallo Stato che potrebbero essere quindi erogati entro la fine dell'anno corrente.

Il gruppo maggiormente interessato alla operazione è l'IRI: in particolare l'intervento acquista una obiettiva urgenza connessa con le misure nel settore siderurgico; per l'IRI l'emissione del prestito obbligazionario (2.335 miliardi) è prevista per il 1° febbraio 1986 mentre il prefinanziamento (1.177 miliardi) dovrebbe aver luogo entro il corrente mese di dicembre.

Dal punto di vista degli oneri a carico del bilancio dello Stato l'operazione sarà dilazionata nel tempo in quanto, come osservato in precedenza, la durata complessiva dei prestiti è di dieci anni, con quattro anni di preammortamento; la prima scadenza di interessi a carico dello Stato si riverbererà sul bilancio nell'anno 1986, sulla base degli stanziamenti previsti nell'articolo 3 del decreto-legge.

Al riguardo si può precisare che la copertura del provvedimento è triennale, anche se gli oneri incideranno sul bilancio statale per un periodo molto più lungo: infatti, come è noto, sulla base dell'impianto previsto dalla legge n. 468 del 1978, attualmente il bilancio pluriennale dello Stato — che costituisce parametro di riscontro per le leggi con oneri a carico di più esercizi — ha una struttura triennale. Comunque, per lo meno nel quadro del bilancio triennale 1986-1988, la copertura appare correttamente impostata.

In conclusione si può sottolineare che l'operazione si inquadra nell'ambito dei trasferimenti finanziari agli enti di gestione, trasferimenti che trovano un loro ulteriore completamento nelle decisioni assun-

te da questo ramo del Parlamento in sede di « finanziaria » 1986.

Occorre ribadire che l'impegno finanziario dello Stato verso il sistema delle partecipazioni statali si giustifica solo a condizione che le politiche degli enti e di tutti i settori controllati siano rigorosamente ricondotte, sia pure con la necessaria gradualità, all'inderogabile criterio dell'economicità di gestione. Nell'attuale fase di transizione verso una situazione di equilibri economici e finanziari più sani non vi è dubbio che l'operazione al nostro esame risente ancora del grave quadro di perdite pregresse accumulate in passato in alcuni settori; tuttavia i segnali positivi emersi, soprattutto nel corso dell'ultimo anno, fanno ritenere che la prospettiva di un risanamento reale di tutte le gestioni e di tutti i settori costituisca ormai un obiettivo concretamente raggiungibile, sia pure con scadenze temporali differenziate.

Sulla base di queste osservazioni pertanto propongo all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge n. 457, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

BASTIANINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, recante autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per la emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato.

Decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 248 del 21 ottobre 1985.*

Autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per la emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'IRI, l'ENI e l'EFIM ad emettere prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati al loro fondo di dotazione e di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono autorizzati ad emettere, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi, obbligazioni di durata sino a dieci anni, con preammortamento di quattro anni.

2. Le emissioni di cui al precedente comma 1 possono essere effettuate dall'IRI fino ad un massimo di lire 2.335 miliardi, dall'ENI fino all'importo massimo di lire 655 miliardi e dall'EFIM fino all'importo massimo di lire 510 miliardi.

3. Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità determinate dal Ministro del tesoro. L'onere delle suddette obbligazioni, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante rimborso delle rate di ammortamento agli enti

di cui al precedente comma 2, con imputazione delle relative spese ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Gli enti di gestione portano annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate corrisposte per l'ammortamento del prestito obbligazionario, limitatamente alla quota capitale.

5. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori.

Art. 2.

1. Gli enti di cui al comma 2 del precedente articolo 1 sono autorizzati ad effettuare operazioni di prefinanziamento fino alla concorrenza massima della metà dell'importo del prestito obbligazionario che può essere emesso rispettivamente da ciascun ente, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente decreto.

2. Su dette operazioni di prefinanziamento può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, a condizione che il tasso di interesse non sia superiore a quello di emissione delle obbligazioni e che si intenda ridotto il periodo di preammortamento in misura pari al periodo di prefinanziamento.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interessi sui prestiti esteri e sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubbica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1985.

COSSIGA

CRAXI — DARIDA — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI